

32.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.
<b>Corte costituzionale</b> (Annunzio di sentenze)	590
<b>Corte dei conti</b> (Trasmissione di documenti) .....	590
<b>Disegni di legge di conversione</b> (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge) .....	589
<b>Interpellanze e interrogazioni</b> (Annunzio) ....	593
<b>Missione valevole nella seduta del 27 luglio 1992</b> .....	589
<b>Proposte di legge:</b>	
(Adesione di deputati) .....	589
(Annunzio) .....	589
(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	589

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*COMUNICAZIONI*

---



**Missione valevole  
nella seduta del 27 luglio 1992.**

d'Aquino.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 24 luglio 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LA MALFA ed altri: « Norme per l'elezione diretta del sindaco » (1374);

POGGIOLINI: « Norme in materia di espianti e di trapianti di cornea » (1375);

DI DONATO ed altri: « Modifica delle norme poste a tutela del segreto nel procedimento penale » (1376).

SIGNORILE: « Norme in materia di elezione diretta dei sindaci e di elezione dei consigli comunali » (1378).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati  
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge TISCAR: « Norme per l'integrazione scolastica degli alunni handicappati per la costituzione dei ruoli dei docenti specializzati e per la ristrutturazione dell'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista » (959) (annunziata nella seduta del 17 giugno 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati: Maira, Torchio, Moioli, Roich.

**Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.**

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 26 maggio 1992, nn. 295 e 299, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

S. 383. — « Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 295, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia » (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (859/B);

S. 279. — « Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 299, recante misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero » (*Approvato dal Senato*) (1277).

**Assegnazione di proposte di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

MAZZUCONI ed altri: « Istituzione della Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi » (927) (*con parere della V, della XI e della XII Commissione*);

TISCAR ed altri: « Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di elezione diretta del sindaco, di composizione della giunta e del consiglio comunale e di elezione del consiglio comunale » (*Urgenza*) (1295);

BOSSI ed altri: « Norme per l'elezione diretta del sindaco e della giunta comunale e metropolitana e per l'elezione dei consigli comunali e delle città metropolitane » (*Urgenza*) (1314);

*alla II Commissione (Giustizia):*

PIERLUIGI CASTAGNETTI ed altri: « Modifica all'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, recante provvedimenti urgenti per il processo civile » (1108) (*con parere della I Commissione*);

*alla VII Commissione (Cultura):*

SERVELLO ed altri: « Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisicomotorie » (888) (*con parere della I, della II, della IV, della V, della VI della VIII, della XI e della XII Commissione*);

MASINI ed altri: « Abrogazione del comma 5 dell'articolo 9 della legge 5 giugno 1990, n. 148, concernente la sostituzione dei docenti delle scuole elementari assenti per periodi inferiori a cinque giorni » (1142) (*con parere della I, della V e della XI Commissione*);

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

CARLO CASINI ed altri: « Norme sul riordinamento delle attività geografiche nazionali » (943) (*con parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione*);

*alla XI Commissione (Lavoro):*

VAIRO: « Norme per il riconoscimento del carattere di pensionabilità alla indennità di funzione di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 » (1189) (*con parere della I, della II e della V Commissione*).

### **Trasmisione dalla Corte dei conti.**

Il Presidente della Corte dei conti – ad integrazione della decisione e della relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato relative all'esercizio finanziario 1991 (doc. XIV, n. 1), già annunciate all'Assemblea rispettivamente il 30 giugno e il 14 luglio 1992 – con lettere in data 21 luglio 1992 ha trasmesso le decisioni e le relazioni della Corte dei conti, relative all'esercizio finanziario 1991, sul conto generale del patrimonio dello Stato e sui conti ad esso allegati, sul rendiconto generale della regione Friuli-Venezia Giulia, della regione Trentino-Alto Adige, della provincia di Trento, della provincia di Bolzano e della direzione generale degli Istituti di previdenza.

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

### **Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 15 luglio 1992, copia della sentenza n. 329 del 2 luglio 1992 (doc. VII, n. 80), con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621 (Atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno), convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1623, nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia il compimento di atti conservativi o esecutivi su beni appartenenti ad uno Stato estero diversi da quelli che, secondo le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, non sono assoggettabili a misure coercitive;

con lettera in data 15 luglio 1992, copia della sentenza n. 330 del 2 luglio 1992 (doc. VII, n. 81), con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costitu-

zionale dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261 (Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti e assimilati), come modificato dall'articolo 1, sesto comma, della legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355, nella parte in cui non estende a tutti gli altri lavoratori destinatari di quelle provvidenze, tra le ipotesi di cessazione dal servizio non pregiudicanti il godimento dei benefici stabiliti per gli ex combattenti, anche quella della anticipata estinzione del rapporto di lavoro per soppressione del posto o riduzione dell'organico;

con lettera in data 15 luglio 1992, copia della sentenza n. 331 del 2 luglio 1992 (doc. VII, n. 82), con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della tabella relativa ai biologi - chimici-fisici-psicologi - riportata nell'allegato 2 (Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali) del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), nella parte in cui, a' fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di psicologo coadiutore degli psicologi provenienti dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attività nei predetti enti con la qualifica di psicologo collaboratore tecnico coordinatore, richiede che gli stessi fossero preposti alla direzione di strutture organizzative;

con lettera in data 15 luglio 1992, copia della sentenza n. 332 del 2 luglio 1992 (doc. VII, n. 83), con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede tra le persone assicurate gli associati in partecipazione i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2 del medesimo articolo 4;

con lettera in data 20 luglio 1992, copia della sentenza n. 340 del 7 luglio 1992 (doc. VII, n. 89), con la quale la Corte ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 70, primo comma, del codice di procedura penale, limitatamente alle parole « sopravvenuta al fatto »;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 71 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 333 del 2 luglio 1992 (doc. VII, n. 84), con la quale ha dichiarato:

manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, primo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 292 (Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), sollevata, in riferimento agli articoli 37 e 41 della Costituzione, dal pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe;

manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge citata n. 292 del 1984, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 35, 36, 37 e 41 della Costituzione, dal nominato pretore con la medesima ordinanza;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, primo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 292, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 35 e 36 della Costituzione, dal pretore di Napoli con la stessa ordinanza;

n. 334 del 2 luglio 1992 (doc. VII, n. 85), con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità giudiziaria al per-

sonale amministrativo delle magistrature speciali), sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 335 del 2 luglio 1992 (doc. VII, n. 86), con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della tabella di « Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali », riportata nell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), sollevata dal Consiglio di Stato, sezione V, giurisdizionale, con ordinanza del 17 dicembre 1991, limitata alle disposizioni riguardanti i « medici igienisti o di altri servizi » provenienti dagli enti locali;

n. 336 del 2 luglio 1992 (doc. VII, n. 87), con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria centrale con l'ordinanza in epigrafe;

n. 337 del 2 luglio 1992 (doc. VII, n. 88), con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati), e 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464 (Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dal pretore di Busto Arsizio con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 341 del 7 luglio 1992 (doc. VII, n. 90), con la quale ha dichiarato:

che spetta allo Stato adottare la disciplina di cui al decreto del ministro della sanità 26 luglio 1991, n. 295 (Regolamento dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza, in applicazione dell'articolo 40, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384), con riferimento particolare agli articoli 1-4, 8-10 e agli allegati 1, 2 e 3;

che non spetta allo Stato adottare la disciplina di cui agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto e conseguentemente annulla le disposizioni espresse da tali articoli;

n. 342 del 7 luglio 1992 (doc. VII, n. 91), con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) in riferimento agli articoli 3, 24 e 39 della Costituzione, sollevata dal pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe;

n. 343 del 7 luglio 1992 (doc. VII, n. 92), con la quale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi secondo e terzo, della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 32 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con l'ordinanza di cui in epigrafe;

n. 344 del 7 luglio 1992 (doc. VII, n. 93), con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), solle-



vata, in riferimento agli articoli 3, 10 e 30 della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni, con ordinanza emessa il 20 dicembre 1991;

n. 345 del 7 luglio 1992 (doc. VII, n. 94), con la quale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 291 del codice civile, sollevata, con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Napoli con ordinanza emessa il 13 novembre 1991.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

*alla II* (doc. VII, nn. 89, 93, 94);

*alla VI* (doc. VII, n. 87);

*alla XI* (doc. VII, nn. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 92);

*alla I ed alla XI* (doc. VII, n. 90);

*alla II ed alla III* (doc. VII, n. 80);

nonché, tutte, *alla I Commissione permanente*.

#### **Annunzio di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

